SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 138**

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 15 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

### Comitato interministeriale per la programmazione economica



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

### Agenzia italiana del farmaco

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azzalure».** *(12A06577)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Typherix».** *(12A06578)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topiramato Actavis».** *(12A06579)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topiramato Sandoz».** *(12A06580)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Atorvastatina Teva Italia».** *(12A06581)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Docetaxel Hospira».** *(12A06582)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Remodulin».** *(12A06583)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zonostrol».** *(12A06584)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Anastrozolo Sandoz».** *(12A06585)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omeprazolo Doc Generici».** *(12A06586)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Triaxis» e «Pediacel».** *(12A06587)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Pediacel» e «Pentavac».** *(12A06588)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Tetravac» «Pentavac» e «Revaxis».** *(12A06589)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Scanlux».** *(12A06590)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Revaxis» «Pentavac» e «Tetravac».** *(12A06591)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Remifentanil Kabi».** *(12A06592)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Remifentanil Kabi».** *(12A06593)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosinopril e Idroclorotiazide Doc Generici».** *(12A06594)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Menjugate».** *(12A06595)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epiduo».** *(12A06596)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epiduo».** *(12A06597)Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brivirac». (12A06598)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Viruselect».** *(12A06599)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zecovir».** *(12A06600)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Boostrix» «Polioinfanrix» e «Engerix B».** *(12A06601)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fixnove».** *(12A06602)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabitril».** *(12A06603)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Varivax».** *(12A06604)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosinopril Idroclorotiazide Actavis».** *(12A06605)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mitoxantrone Sandoz».** *(12A06606)*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. **78**.

**Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 18;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE e 84/526/CEE, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

## *Capo I*

## AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si applica:

*a)* alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;

*b)* alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;

*c)* alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.

### Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* attrezzature a pressione trasportabili:

1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera *b)* del presente comma, se utilizzati conformemente a tali

allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;

2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera *b)* del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;

3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera *b)* del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE;

*b)* allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:

1) allegato I capo I. 1.: allegati A e B all'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro»;

2) allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro»;

3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, così come l'articolo 3, lettere *f)* e *b)*, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito da «Stato membro»;

*c)* immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell'Unione europea;

*d)* messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;

*e)* uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;

*f)* ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili;

*g)* richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state già rese disponibili all'utilizzatore finale;

*h)* fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

*i)* rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

*l)* importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da un Paese terzo;

*m)* distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;

*n)* proprietario: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha piena disponibilità delle attrezzature a pressione trasportabili;

*o)* operatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;

*p)* operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito;

*q)* valutazione della conformità: la valutazione e la procedura di valutazione della conformità stabilite negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

*r)* marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;

*s)* rivalutazione della conformità: la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell'operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione alla direttiva 1999/36/CE;

*t)* ispezione periodica: l'ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

*u)* ispezione intermedia: l'ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

*v)* verifica straordinaria: la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

*z)* organismo nazionale di accreditamento: l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attività di accreditamento, individuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA);

*aa)* accreditamento: attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

*bb)* autorità di notifica: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto all'articolo 17, comma 1, del presente decreto;

*cc)* organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli articoli 20 e 26 del presente decreto e che sia notificato ai sensi dell'articolo 22;
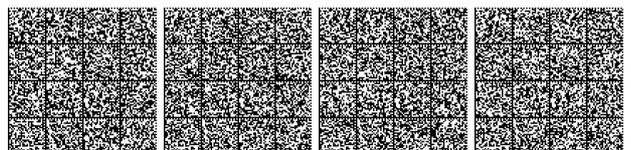
*dd)* notifica: la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione la qualifica di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea;

*ee)* vigilanza del mercato: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

*ff)* autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

*Requisiti a livello locale*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabiliti requisiti applicabili a livello locale limitatamente all'immagazzinamento a medio o lungo termine o per l'uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.

*Capo II*

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4.

*Obblighi dei fabbricanti*

1. All'atto dell'immissione sul mercato, i fabbricanti sono obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

2. Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformità, risulti la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, i fabbricanti appongono il marchio Pi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; tale documentazione è conservata per il periodo prescritto da detti allegati.

4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto previsto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE o non abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità competenti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.

5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorità di vigilanza del mercato, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in lingua italiana. Essi cooperano con l'autorità predetta, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.

7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 5.

*Rappresentanti autorizzati*

1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

*a)* mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

*b)* a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana;

*c)* cooperare con l'autorità competente, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.

3. L'identità e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 6.

*Obblighi degli importatori*

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto.

2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. In particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che attrezzature a pressione trasporta-

bili non siamo conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non immette tali attrezzature a pressione trasportabili sul mercato fino a quando le stesse non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.
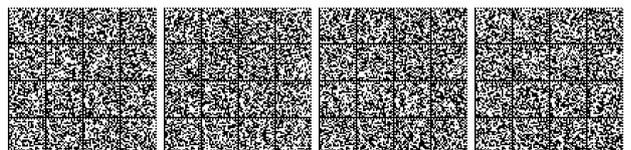
3. Gli importatori indicano il loro nome e indirizzo, al quale possono essere contattati, nel certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.

4. Gli importatori garantiscono che, durante la fase in cui le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle stesse non mettano a rischio la conformità di tale attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e l'autorità competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia della documentazione tecnica a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.

7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.

8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 7.

*Obblighi dei distributori*

1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformità e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e l'autorità di vigilanza del mercato.

2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno messo a disposizione sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore, se del caso, e l'autorità nazionale competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.

5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 8.

*Obblighi dei proprietari*

1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorità di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
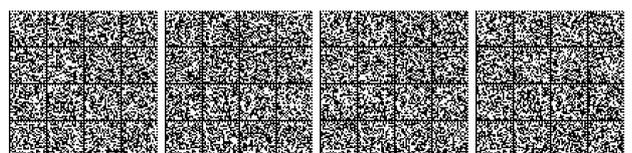
3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attività del tempo libero o sportive.

### Art. 9.

*Obblighi degli operatori*

1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorità di vigilanza del mercato.

### Art. 10.

*Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori*

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili già immesse sul mercato in modo che la conformità ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

### Art. 11.

*Identificazione degli operatori economici*

1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano:

*a)* qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;

*b)* qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.

## *Capo III*

CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI

### Art. 12.

*Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione*

1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonché i requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.

2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.

3. Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di valutazione della conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato da altro Stato membro, in conformità alla direttiva recepita con il presente decreto.

4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.

### Art. 13.

*Rivalutazione della conformità*

1. La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, fabbricate e messe in funzione a partire dal 9 marzo 2002, è stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformità di cui all'allegato III al presente decreto.

2. Il marchio Pi è apposto in conformità a quanto prescritto nell'allegato III al presente decreto.

### Art. 14.

*Principi generali del marchio Pi*

1. Il marchio Pi è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi è apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.

2. Il marchio Pi è apposto esclusivamente sulle attrezzature a pressione trasportabili che:

*a)* soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;

*b)* soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità di cui all'articolo 13.

3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi è l'unico marchio che attesta la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

5. È vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio Pi.
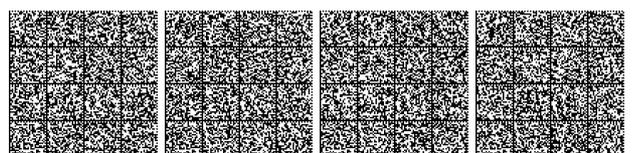
6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.

Art. 15.

*Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi*

1. Il marchio Pi è definito nell'allegato II al presente decreto.

2. Il marchio Pi è apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.

3. Il marchio Pi è apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.

4. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

5. Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione intermedia, è accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.

6. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica, effettuata in conformità a quanto disposto dal presente decreto, il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile è preceduto dal marchio Pi.

Art. 16.

*Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili*

1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonché il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non è vietata, o limitata od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato o l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

*Capo IV*

AUTORITÀ DI NOTIFICA E ORGANISMI NOTIFICATI

Art. 17.

*Autorità di notifica*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità competente per la notifica ed è responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.

2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione del Ministero delle sviluppo economico.

Art. 18.

*Requisiti relativi all'autorità di notifica*

1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 17, comma 1, l'autorità di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.

2. L'autorità di notifica assicura che l'esercizio delle sue attività sia improntato a criteri di obiettività e imparzialità.

3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

Art. 19.

*Obbligo di informazione dell'autorità di notifica*

1. Le procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza sugli organi notificati, nonché qualsiasi modifica di tali informazioni, sono notificate alla Commissione europea.

Art. 20.

*Requisiti relativi agli organismi notificati*

1. Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

2. L'organismo notificato è un ente con personalità giuridica, istituito a norma del codice civile.

3. L'organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 28 del presente decreto, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.

Art. 21.

*Domanda di notifica*

1. L'organismo di ispezione presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica nazionale.

2. Tale domanda è accompagnata:

*a)* dalla descrizione delle attività di valutazione della conformità, d'ispezione periodica, d'ispezione intermedia, di verifica straordinaria e di rivalutazione della conformità;

*b)* dalla descrizione delle procedure relative alla lettera *a)*;
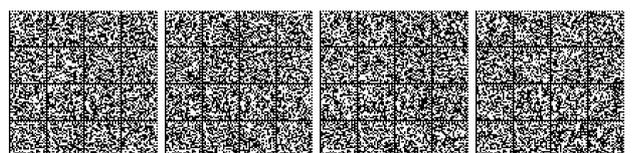
*c)* dalla descrizione delle attrezzature a pressione trasportabili, per le quali l'organismo dichiara di essere competente;

*d)* del certificato di accreditamento, rilasciato dall'organismo di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo di ispezione è conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.

Art. 22.

*Procedura di notifica*

1. L'autorità di notifica provvede alla notifica esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.

2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, deve essere utilizzato l'apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione europea.

3. La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell'articolo 21, comma 2, del presente decreto.

4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o dagli altri Stati membri dell'Unione europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.

5. Eventuali successive modifiche riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione europea.

6. I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di conformità, definiti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, non sono notificati.

Art. 23.

*Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati*

1. L'organismo notificato è identificato con lo specifico numero assegnato dalla Commissione europea ed è indicato nell'elenco degli organismi notificati, messo a disposizione del pubblico dalla stessa Commissione.

Art. 24.

*Modifiche delle notifiche*

1. L'Autorità di notifica, qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità dell'inosservanza di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone informazione immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità nazionale di notifica, che aveva disposto tale atto, adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle altre autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Art. 25.

*Contestazione della competenza degli organismi notificati*

1. Su richiesta della Commissione, l'autorità di notifica fornisce alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.

2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di notifica adotta le misure necessarie nei confronti dell'organismo notificato che non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la notifica.

Art. 26.

*Obblighi operativi degli organismi notificati*

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformità conformemente all'allegato III al presente decreto.

3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorità di notifica, che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane responsabile della vigilanza delle attività svolte dall'organismo notificato.

Art. 27.

*Obblighi di informazione degli organismi notificati*

1. Gli organismi notificati comunicano all'autorità di notifica:

*a)* qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

*b)* qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

*c)* eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;

*d)* su richiesta, le attività eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, che eseguono simili attività di valutazione della conformità, di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria, che riguardano le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità.

Art. 28.

*Coordinamento degli organismi notificati*

1. L'autorità di notifica garantisce che gli organismi, che ha provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati, istituito dalla Commissione europea, direttamente o mediante rappresentanti designati.

*Capo V*

PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Art. 29.

*Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale*

1. L'autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20, del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, effettua una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli operatori economici interessati collaborano, ove necessario, con l'autorità di vigilanza del mercato, permettendo l'accesso ai loro locali e fornendo campioni, a seconda dei casi. Se, nel corso di una valutazione, l'autorità di vigilanza del mercato constata che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, al fine di rendere le attrezzature a pressione trasportabili conformi ai suddetti requisiti, oppure ritirarle dal mercato o richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorità di vigilanza del mercato comunica i provvedimenti adottati all'organismo notificato competente. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure correttive di cui al terzo periodo del presente comma.

2. L'autorità di vigilanza del mercato, se ritiene che la non conformità non sia ristretta al solo territorio nazionale, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti adottati nei confronti dell'operatore economico.

3. L'operatore economico garantisce l'adozione di tutte le opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea.

4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate nel termine assegnato dall'autorità di vigilanza del mercato, l'autorità stessa adotta tutte le opportune misure provvisorie per inibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, per ritirarle dal mercato o richiamarle, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorità informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati dell'Unione europea dei provvedimenti adottati.

5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi, l'origine di tali attrezzature, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonché le motivazioni formulate dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorità di vigilanza del mercato indica se la non conformità sia dovuta a:

*a)* mancato rispetto delle attrezzature a pressione trasportabili dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse, stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto;

*b)* carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE o ad altre disposizioni di detta direttiva.

Art. 30.

*Procedura di salvaguardia dell'Unione*

1. L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine della procedura di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, può attivare la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, presentando osservazioni contro le misure adottate dall'autorità di vigilanza del mercato.

2. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera giustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informa la Commissione europea.

3. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorità di vigilanza la ritira.

Art. 31.

*Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza*

1. Se l'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.

2. L'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l'Unione europea.

3. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Tali informazioni includono, in particolare, i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l'origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure adottate.
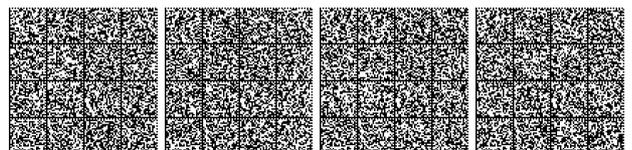
Art. 32.

*Non conformità formale*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, l'autorità di vigilanza del mercato chiede all'operatore interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione, qualora giunga ad una delle seguenti conclusioni:

*a)* il marchio Pi è stato apposto in violazione di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto;

*b)* il marchio Pi non è stato apposto;

*c)* la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

*d)* i requisiti degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e del presente decreto non sono stati rispettati.

2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire le messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.

*Capo VI*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

*Norme abrogate*

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE ed il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34.

*Riconoscimento dell'equivalenza*

1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, e gli attestati d'esame CE della progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati.

2. I rubinetti e gli accessori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati.

Art. 35.

*Norma di attuazione*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di ONU n. 1745, ONU n. 1746 e ONU n. 2495 a decorrere dal 1° luglio 2013.

Art. 36.

*Modalità e tariffe per attività connesse al presente decreto*

1. Le attività di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati di cui all'articolo 17, comma 1, sono assoggettate a tariffa, a carico degli organismi medesimi.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le tariffe e le relative modalità di versamento.

3. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.

Art. 37.

*Sanzioni*

1. L'operatore economico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal presente decreto ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, è soggetto:

*a)* se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30 MPa × litro (300 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro;

*b)* se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa × litro (rispettivamente 300 e 1.500 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da settemilacinquecento euro a quarantacinquemila euro;

*c)* se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 150 MPa × litro (1.500 bar × litro), nonché le cisterne, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del numero degli esemplari delle attrezzature, come segue:

*a)* se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero inferiore a duecento esemplari, sono ridotte

dello zerotrepercento (0,3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento esemplari;

*b)* se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti esemplari sono ridotte del tre per cento (3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di venti esemplari;

*c)* se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per ciascun esemplare.

3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle caratteristiche di pericolosità dei gas che sono destinati ad essere contenuti nei recipienti stessi, come segue:

*a)* sono aumentati della metà se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, ovvero delle seguenti sostanze pericolose: cianuro d'idrogeno stabilizzato (ONU 1051), fluoruro d'idrogeno anidro (ONU 1052) e acido fluoridrico (ONU 1790);

*b)* sono ridotti della metà se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati al gruppo A di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

4. Chiunque appone indebitamente od in maniera difforme, da quanto prescritto dal presente decreto, il marchio Pi di cui all'articolo 14, è soggetto, ferme restando le sanzioni penali:

*a)* se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera *a)*, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro;

*b)* se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera *b)*, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecento euro a novemila euro;

*c)* se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera *c)*, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. L'operatore economico, che produce, immette sul mercato o immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti e le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.

7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 38.

*Disposizioni di carattere finanziario*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO
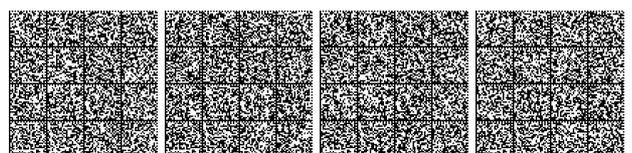
**Allegato I**

Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2

Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2

| Numero ONU | Classe | Sostanza pericolosa |
|---|---|---|
| 1051 | 6.1 | CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO contenente meno del 3 % d'acqua |
| 1052 | 8 | FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO |
| 1745 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI BROMO Escluso il trasporto in cisterne |
| 1746 | 5.1 | TRIFLUORURO DI BROMO Escluso il trasporto in cisterne |
| 1790 | 8 | ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno |
| 2495 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI IODIO Escluso il trasporto in cisterne |

**Allegato II**

Marchio di conformità Pi

1. Il marchio Pi è costituito dal simbolo avente la forma seguente:
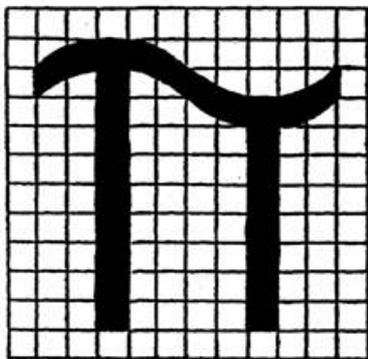
2. Il marchio Pi ha un'altezza minima di 5 mm. Per le attrezzature a pressione trasportabili con un diametro pari o inferiore a 140 mm l'altezza minima è 2,5 mm.

3. Le proporzioni indicate nel disegno in scala graduata sono rispettate. Il reticolo non fa parte del marchio.

**Allegato III**

Procedura di rivalutazione della conformità

1. Nel presente allegato è stabilito il metodo per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e alla direttiva 2010/35/UE applicabili al momento della rivalutazione.

2. Il proprietario o l'operatore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con precisione (origine, regole applicabili in materia di progettazione e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni relative al materiale poroso). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.

3. L'organismo notificato di categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte conformemente al paragrafo 2 e, se del caso, di ispezioni supplementari.

4. Se i risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte all'ispezione periodica prevista agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. Se sono soddisfatti i requisiti di tale ispezione periodica, il marchio Pi è apposto dall'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica o sotto la sua sorveglianza conformemente all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica. L'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica rilascia un certificato di rivalutazione in conformità del paragrafo 6.

5. Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in serie, la rivalutazione della conformità di singoli recipienti a pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, è effettuata da un organismo notificato per l'ispezione periodica dei pertinenti recipienti a pressione trasportabili, a condizione che un organismo notificato di categoria A, responsabile della rivalutazione della conformità, abbia valutato la conformità del tipo a norma del paragrafo 3 e che sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.

6. In tutti i casi l'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene, come minimo:

a) l'identificazione dell'organismo notificato che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell'organismo notificato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità a norma del paragrafo 3;

b) il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'operatore specificato al paragrafo 2;

c) in caso di applicazione della procedura di cui al paragrafo 5, i dati per l'identificazione del certificato di rivalutazione del tipo;

d) i dati per l'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e

e) la data di rilascio.

7. Viene rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo.

Qualora venga applicata la procedura di cui al paragrafo 5, l'organismo di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità rilascia il certificato di rivalutazione del tipo che contiene, come minimo:

a) l'identificazione dell'organismo notificato che rilascia il certificato;

b) il nome e l'indirizzo del fabbricante e del detentore dell'approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;

c) i dati per l'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;

d) la data di rilascio; e

e) la dicitura seguente: "il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti".

8. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il proprietario o l'operatore indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i pertinenti requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nella direttiva 2010/35/UE, applicabili al momento della rivalutazione.

9. Se del caso, si tiene conto delle disposizioni dell'allegato II, punto 2, ed è apposta anche la marcatura per le basse temperature prevista in tale allegato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2010/35/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2010, n. L. 165.

Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

"Art. 18. (*Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione

degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.".

Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

"Art. 1. (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

"Art. 2. (*Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa*)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all' articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

*b)* ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

*c)* al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito

dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

*h)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*i)* quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.".

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 (Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1986, n. 185, S.O.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 (Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2002, n. 57, S.O.

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2010, n. 58.

*Note all'art. 1:*

Le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 19 novembre 1984, n. L 300.

Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.

La direttiva 1999/36/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1 giugno 1999, n. L 138.

Per i riferimenti al decreto legislativo n. 23 del 2002, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti alla direttiva 2010/35/UE, si veda nelle note alle premesse

Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, così recita:

"Art. 15. (*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili, con l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2005.

3. È consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla normativa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.

4. È consentita fino al 1° luglio 2007 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005. È altresì consentita la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2007.".

Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2010, così recita:

"Art. 4. (*Paesi terzi*)

1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 8.".

*Note all'art. 2:*

La direttiva 2008/68/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2008, n. L 260.

Per i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE, si veda nelle note all'articolo 1.

*Note all'art. 4:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 5:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 6:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 7:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 8:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 9:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 14:*

Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, si veda nelle note all'articolo 1. Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 16:*

Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

*Note all'art. 20:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 21:*

Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008, si veda nelle note all'articolo 16.

*Note all'art. 26:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 29:*

Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008, si veda nelle note all'articolo 16.

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 30:*

Per i riferimenti alla direttiva 2010/35/UE, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 32:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE si veda nelle note all'articolo 2.

*Note all'art. 33:*

La direttiva 76/767/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.

Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, si veda nelle note all'articolo 1.

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23 del 2002, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE, si veda nelle note all'articolo 1.

*Note all'art. 34:*

Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23 del 2002, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.

Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, così recita:

"Art. 3. (*Valutazione di conformità per l'immissione sul mercato della Comunità europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione*)

1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformità di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata mediante le procedure di valutazione di conformità fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.

2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.

3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.

4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3, per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformità di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.

5. Non è consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'articolo 10, commi l e 2.".

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2000, n. 91, S.O.

*Note all'art. 37:*

Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note alle premesse.

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314.

**12G0099**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2012.

**Abilitazione, all'Istituto «Serapide - Scuola di specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo e comportamentale per i disordini dell'età evolutiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Pozzuoli un corso di specializzazione in psicoterapia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 marzo 2010 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «Serapide – Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza ad orientamento integrato»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «Serapide – Scuola di specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo e comportamentale per i disordini dell'età evolutiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pozzuoli (Napoli) - Via Raimondo Annecchino, 248 -, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 ottobre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l' Istituto «Serapide – Scuola di specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo e comportamentale per i disordini dell'età evolutiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Pozzuoli (Napoli) - Via Raimondo Annecchino, 248 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*Il capo del dipartimento:* LIBERALI

12A06551

DECRETO 23 maggio 2012.

**Autorizzazione all'«Istituto Gestalt Romagna» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale da Ravenna a Cesena.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 con il quale l'«Istituto Gestalt Romagna», è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia
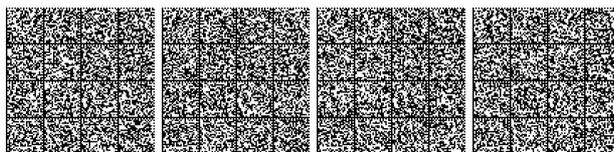
nella sede di Ravenna, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale da Via Mensa, 13 - Mensa Matellica – Ravenna, a via Madonna dello Schioppo, 415 – Cesena (FC);

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 ottobre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Gestalt Romagna» abilitato con decreto in data 25 gennaio 2011 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Ravenna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Via Mensa, 13 - Mensa Matellica – Ravenna, a via Madonna dello Schioppo, 415 – Cesena (FC).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*Il capo del dipartimento:* LIBERALI

**12A06552**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2012.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti della società «CULTIMO SRL».** (Decreto n. 65873).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 dicembre 2011, relativo alla società Cultimo S.r.l. in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (29 dicembre 2011), Emilia Romagna (20 dicembre 2011), Piemonte (2 gennaio 2012), Abruzzo (20 dicembre 2011) e Puglia (3 gennaio 2012) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cultimo SRL in fallimento, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Cultimo SRL in fallimento, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 14.10.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 07.12.2011, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori della società CULTIMO SRL in fallimento, così suddivisi:

n. 3 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma Fiumicino (Roma);

n. 4 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma Lunghezza (Roma);

n. 2 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Rimini (Rimini);

n. 1 lavoratore dipendenti presso l'unità aziendale di Triggiano (Bari);

n. 3 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Novara (Novara);

n. 3 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Chieti (Chieti).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 58.750,72 .

Matricola INPS: 3416287634.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 58.750,72, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato*
GRILLI

**12A06687**

---

DECRETO 9 maggio 2012.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti della società «SETECO INTERNATIONAL SPA».** (Decreto n. 65872).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 57140 del 10 febbraio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 settembre 2010 e 30 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 387 lavoratori dipendenti dalla Seteco International S.P.A. già Omnia Network S.p.a., così suddivisi:

n. 230 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma (Roma), per il periodo dall'1 settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto n. 62758 dell'11.11.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.02.2011, in favore di un numero massimo di 352 lavoratori dipendenti dalla Seteco International S.P.A. già Omnia Network S.p.a. per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, così suddivisi:

n. 182 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma (Roma);

n. 151 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari);

n. 19 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Milano (Milano).

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.07.2011, relativo alla società Seteco International SPA già Omnia Network Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (05.12.2011), Lombardia (07.09.2011 e 14.09.2011) e Puglia (18.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Seteco International S.P.A. già Omnia Network Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Seteco International S.P.A. già Omnia Network Spa, in favore di un numero massimo di 168 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 168 lavoratori della società Seteco International S.P.A. già Omnia Network Spa, così suddivisi:

n. 114 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma (Roma);

n. 37 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari);

n. 17 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Milano (Milano).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011 per i 114 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma (Roma) e per il periodo dal 27 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 per i 37 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.413.369,64.

Matricola INPS: 4971940105.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.413.369,64, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato*
GRILLI

**12A06688**

DECRETO 22 maggio 2012.

**Sostituzione di un componente relativo alla Commissione provinciale di conciliazione di Macerata.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Vista la lettera circolare n. 3428 del 25 novembre 2010 del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di «Articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria»;

Vista la nota n. 26640 del 22 dicembre 2010 della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VII del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DFP 56651 P-1.2.3.3 del 21 dicembre 2010 in materia di «Legge n. 183 del 2010 - Tentativo facoltativo di conciliazione - art. 410 c.p.c.»;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Visto il decreto n. 9 del 31 dicembre 2010 del Direttore della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione di Macerata;

Vista la nota del 16 maggio 2012, trasmessa a mezzo fax, con la quale la organizzazione sindacale UGL di Macerata, in persona del segretario provinciale, ha designato il sig. Alfredo Caldarelli quale membro supplente della predetta Commissione, in sostituzione del sig. Ugo Barbi dimissionario;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

*Sostituzione componente supplente*

Il sig. Alfredo Caldarelli, nato il 17 ottobre 1941 a Macerata, domiciliato presso l'UGL di Macerata, alla via Zincone n. 50, è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Macerata in rappresentanza della UGL Macerata, in sostituzione del sig. Ugo Barbi.
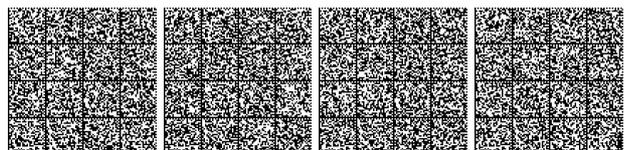
Art. 2.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 22 maggio 2012

*Il direttore territoriale:* RAUSEI

**12A06557**

---

DECRETO 22 maggio 2012.

**Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli, presso l'Inps di Catanzaro.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) che prevede l'istituzione della Commissione provinciale presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da nominare con decreto del Direttore della direzione territoriale del lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 09/2009 con il quale è stata rinnovata la Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro;

Vista la nota prot. n. 0055090 del 21 maggio 2012 con la quale l'I.N.P.S. di Catanzaro designa quale componente effettivo il dott. Angelo Maria Manno, in sostituzione del dott. Napoleone Giuseppe e, quale componente supplente la dott.ssa Vera Sealfaro, in sostituzione del dott. Docimo Alessandro;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei membri di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Angelo Maria Manno e la dott.ssa Vera Scalfaro, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro, in rappresentanza dell'I.N.P.S.

Il presente decreto viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Catanzaro, 22 maggio 2012

*Il direttore territoriale:* PATANIA

**12A06558**

DECRETO 28 maggio 2012.

**Ricostituzione del Comitato regionale I.N.P.S. della Campania.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 42 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, concernenti la composizione dei Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente il «Regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2005 con il quale è stato ricostituito il Comitato dell'INPS per la regione Campania;

Visto il successivo decreto interministeriale 12 agosto 2009 che ha parzialmente modificato la composizione di cui al citato decreto interministeriale 20 settembre 2005;

Ritenuto che, per compiuto quadriennio di durata in carica, decorrente dalla data di insediamento, occorre procedere alla ricostituzione del predetto Comitato;

Considerato che, ai sensi del citato art. 42 della legge n. 88 del 1989, e successive modificazioni, i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi in seno al predetto organo sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Considerato che, a tal fine, sono state interessate le seguenti confederazioni sindacali:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);
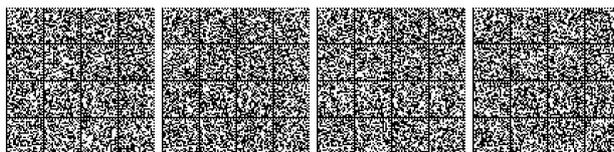
Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi (CISAS);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL);

Confederazione unitaria di base (CUB);

Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA);

Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);

Associazione bancaria italiana (ABI);

Associazione fra le Casse di risparmio italiane (ACRI);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Confederazione produttori agricoli (COPAGRI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e ausiliarie del turismo (CONFESERCENTI);

Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA);

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI);

Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI).

Visti i dati disponibili sulla rappresentatività di tutte le predette confederazioni sindacali;

Rilevato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette confederazioni, sono stati determinati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni Sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Tenuto conto che dalla comparazione tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle confederazioni sindacali sopra indicate e i predeterminati criteri di valutazione sopra specificati, risultano nell'ordine maggiormente rappresentative le seguenti confederazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA);

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e ausiliarie del turismo (CONFESERCENTI);

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiana (CLAAI).

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto che, con effetto dalla ricostituzione dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento;

Ritenuto che la suddetta riduzione debba essere applicata alle singole categorie già individuate dal legislatore, con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali, la cui partecipazione è essenziale per la specifica funzione di controllo che esercitano nell'ambito del Comitato stesso;

Attesa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle Confederazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania è così composto:

| | | |
|---|---|---|
| **GIUGLIANO** Paolo | CGIL | in rappresentanza dei lavoratori dipendenti |
| **SERVO** Luigi | CGIL | |
| **COLARUSSO** Carlo | CISL | |
| **CALDORA** Biagio | UIL | |
| **DE MIRANDA** Gianfranco | UGL | |
| **ROSSI** Vittorio | CIDA | in rappresentanza dei dirigenti di azienda |
| **CHIELLO** Lorenzo | CONFINDUSTRIA | in rappresentanza dei datori di lavoro |
| **BRINI** Alessandro | COLDIRETTI | in rappresentanza dei lavoratori autonomi |
| **MAGLIACANO** Tecla | CONFESERCENTI | |
| **PAOLUCCI** Mariano | CLAAI | |
| **il Direttore della Direzione regionale del lavoro o un dirigente della medesima Direzione da lui delegato** | | in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| **RAZZANO** Antonio | | in rappresentanza dell'Ente Regione |
| **CASTALDI** Maria | | in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze |

- **il dirigente della sede regionale dell'Istituto**
- **i presidenti dei Comitati provinciali dell'Istituto nella regione.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov. it

Roma, 28 maggio 2012

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze il Vice Ministro*
GRILLI

**12A06564**

DECRETO 31 maggio 2012.

**Sostituzione di taluni componenti della commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Viterbo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 58 dell'8 settembre 2009 di ricostituzione della Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Viterbo, con il quale erano stati nominati l'isp. Maria Sofia Sassara e la dott.ssa Virginia Sarni, rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro (ora Direzione territoriale del lavoro) di Viterbo;

Vista la nota prot. n. 7169 del 21 aprile 2012 della Direzione territoriale del lavoro di Viterbo con la quale si chiede la sostituzione dei due rappresentanti con la dott.ssa Milena Lenzo e con il geom. Gianfranco Camicia, rispettivamente in qualità di membro effettivo e membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

La dott.ssa Milena Lenzo e il geom. Gianfranco Camicia sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in seno alla Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Viterbo, in rappresentanza della Direzione territoriale del lavoro di Viterbo, in sostituzione dell'isp. Maria Sofia Sassara e della dott.ssa Virginia Sarni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore regionale:* PARISI

**12A06562**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2012.

**Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato NElla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 15 marzo 2012 espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di girasole indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

GIRASOLE:

| *Codice SIAN* | *Varietà* | *Tipo ibrido* | *Responsabile della conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|
| 13404 | **ST9093** | HS | Hibrisol S.L. – E - |
| 13636 | Hispalis | HS | Hibrisol S.L. – E - |
| 13553 | Nogal | HS | Aceites Borges Pont – E - |
| 13498 | Sangria CS | HS | Caussade Semences – F - |
| 13588 | ES Libra | HS | Euralis Semences – F - |
| 13592 | ES Sismic | HS | Euralis Semences – F - |
| 13569 | ES Starbella | HS | Euralis Semences – F - |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2012

*L'ex direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**12A06559**

DECRETO 23 maggio 2012.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agri 2000 Soc. Coop.» in Bologna, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Agri 2000 Soc. Coop.» con sede legale in Via Indipendenza, 74 – 40121 Bologna, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15582 del 12 luglio 2010;

Vista la nota del 13 luglio 2011 con la quale il Centro in questione comunica il trasferimento della sede legale da «Via Indipendenza, 74 - 40121 Bologna» a «Via Marabini, 14/A - 40013 Castel Maggiore (BO)»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 16-17 gennaio 2012 presso il Centro «Agri 2000 Soc. Coop. »;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agri 2000 Soc. Coop.» con sede legale in Via Indipendenza, 74 - 40121 Bologna, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 15582 del 12 luglio 2010, trasferisce la propria sede legale in «Via Marabini, 14/A - 40013 Castel Maggiore (BO)»;

2. Il Centro «Agri 2000 Soc. Coop.» con sede legale in Via Marabini, 14/A - 40013 Castel Maggiore (BO), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995);

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Degradazione nell'ambiente.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Agri 2000 Soc. Coop.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «Agri 2000 Soc. Coop. », deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*l'ex direttore generale:* BLASI

**12A06643**

---

DECRETO 23 maggio 2012.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agroblu S.r.l.» in Rho, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ
PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Agroblu S.r.l.», con sede legale in Via San Bernardo n. 35 – 20017 Rho (MI), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15578 del 12 luglio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 gennaio 2012 presso il Centro «Agroblu S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agroblu S.r.l.», con sede legale in Via San Bernardo n. 35 - 20017 Rho (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche i settori di attività «Aree non agricole», «Concia sementi» e «Conservazione post-raccolta».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Agroblu S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «Agroblu S.r.l.», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*l'ex direttore generale:* BLASI

12A06644

DECRETO 23 maggio 2012.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agrigeos S.r.l.» in Catania, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Agrigeos S.r.l.» con sede legale in Via Giordano Bruno, 136 – 95131 Catania, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15586 del 12 luglio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 20 dicembre 2011 presso il Centro «Agrigeos S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Catania, Via Giordano, 136, è riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punto 9.1 e 9.2 del decreto legislativon. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi;

Valutazione dei residui (dissipazione e persistenza ) nel suolo e nell'acqua.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Agroblu S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «Agroblu S.r.l.», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*l'ex direttore generale:* BLASI

**12A06645**

DECRETO 23 maggio 2012.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Dow AgroSciences Italia S.r.l.» in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle

schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Dow AgroSciences Italia S.r.l.» con sede legale in Via Patrocolo, 21 - 20151 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15577 del 12 luglio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 13-14 dicembre 2011 presso il Centro «Dow AgroSciences Italia S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Dow AgroSciences Italia S.r.l." con sede legale in Via Patrocolo, 21 – 20151 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;
Aree non agricole
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Dow AgroSciences Italia S.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Dow AgroSciences Italia S.r.l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 23 maggio 2012

*l'ex direttore generale:* BLASI

**12A06647**

DECRETO 23 maggio 2012.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agroinnova - Centro di Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale» in Grugliasco, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre pro-

ve di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n° 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Agroinnova - Centro di Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale», con sede legale in Via Leonardo Da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (Torino), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26197 del 23 novembre 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 17 dicembre 2011 presso il Centro «Agroinnova - Centro di Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Agroinnova - Centro di Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale", con sede legale in Via Leonardo Da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Vertebrati dannosi;
Lotta chimica e biologica in post-raccolta ed effetti collaterali.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Agroinnova - Centro di Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale" è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Agroinnova - Centro di Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*l'ex direttore generale:* BLASI

**12A06648**

DECRETO 23 maggio 2012.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa», in San Giorgio di Piano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa a.r.l." con sede legale in Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (Bologna), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5432 del 12 marzo 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 21-22 dicembre 2011 presso il Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa a.r.l.»;

Vista la nota dell'11 maggio 2012 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della denominazione sociale da «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa a.r.l.» a «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa a.r.l." con sede legale in Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (Bologna), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 5432 del 12 marzo 2010, modifica la propria ragione sociale in "Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa" con sede legale in Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO).

2. Il Centro "Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa" con sede legale in Via Centese, 5/3 – 40016 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Patologia vegetale;

Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa" è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*l'ex direttore generale:* BLASI

**12A06649**
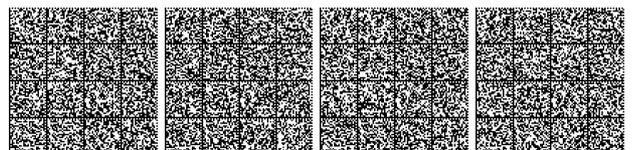
DECRETO 23 maggio 2012.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «C.R.A. - CAT Centro di saggio di Scafati» in Scafati, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «C.R.A. Centro di saggio di Scafati», con sede legale in Via Pasquale Vitiello, 66 - 84018 Scafati (SA), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5032 del 9 marzo 2010;

Vista la nota del 3 dicembre 2011 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della denominazione sociale da «C.R.A. Centro di saggio di Scafati» a «C.R.A - CAT Centro di saggio di Scafati»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 3 dicembre 2011 presso il Centro «C.R.A - CAT Centro di saggio di Scafati»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "C.R.A. Centro di saggio di Scafati", con sede legale in Via Pasquale Vitiello, 66 - 84018 Scafati (SA), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 5032 del 9 marzo 2010, modifica la propria ragione sociale in "C.R.A - CAT Centro di saggio di Scafati" con sede legale in Via Pasquale Vitiello, 66 - 84018 Scafati (SA).

2. Il Centro "C.R.A - CAT Centro di saggio di Scafati" con sede legale in Via Pasquale Vitiello, 66 - 84018 Scafati (SA), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Diserbo;

Entomologia;

Patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "C.R.A - CAT Centro di saggio di Scafati" è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "C.R.A - CAT Centro di saggio di Scafati", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

*l'ex direttore generale:* BLASI

**12A06650**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2012.

**Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2012, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012 (di seguito: decreto direttoriale 2 aprile 2012);

Visto il versamento relativo ai prodotti di cui alla tabella 1a;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 2 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

*Prodotti intestati alla Pravisani S.p.A.*

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono fabbricati dalla società Pravisani S.p.A., presso lo stabilimento di Sequals di Pordenone (PN):

tabella 1

| Denominazione | Codice MAP | Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato |
|---|---|---|
| Seicord 6g | 2F 1058 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 10g | 2F 1059 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 12g | 2F 1060 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 15g | 2F 1061 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 20g | 2F 1062 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 40g | 2F 1065 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 60g | 2F 1066 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 80g | 2F 1067 | SEI, RWM ,PRA |
| Seicord 100g | 2F 1068 | SEI, RWM ,PRA |

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 21 maggio 2012

*Il direttore generale:* TERLIZZESE

**12A06553**

DECRETO 23 maggio 2012.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Pan Electric S.p.A., in Cameri.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979,
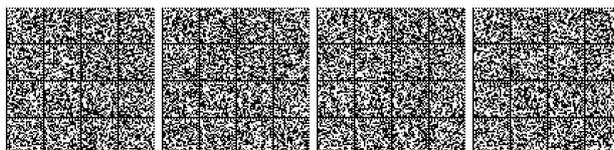
n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 27 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1982 n. 119, con il quale la Pan Electric SpA con sede legale in Cameri (NO) corso Sempione 39 - Codice fiscale: 00123750036, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi, cessato dalla carica in data 28 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, è stato nominato commissario liquidatore della Pan Electric SpA il dott. Pier Vittorio Vietti, successivamente decaduto dalla stessa carica in data 31 marzo 2007 ai sensi della legge 296/06;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, sono nominati commissari liquidatori della Pan Electric SpA in amministrazione straordinaria i signori dott. Pier Vittorio Vietti, prof. Stefano Bozzi e dott. Fermo Andrea Martinelli;

Vista l'istanza in data 11 aprile 2012 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della procedura, che sono stati depositati presso il Tribunale di Novara i libretti nominativi intestati ai creditori risultati irreperibili e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Pan Electric SpA;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Pan Electric SpA a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Pan Electric SpA con sede legale in Cameri (NO) corso Sempione 39 - Codice fiscale: 00123750036.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata Pan Electric SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Novara per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 23 maggio 2012

*Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico*
BIANCHI

p. *Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERA

**12A06556**

DECRETO 30 maggio 2012.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Ghizzoni S.p.A. ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza depositata in data 9 maggio 2012 con la quale la SpA Ghizzoni richiede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto-legge 347/03, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del medesimo decreto;

Esaminata la documentazione allegata alla sopra citata istanza in data 9 maggio 2012, come integrata in data 14 maggio 2012;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge 347/03 ai fini dell'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che la società occupa da almeno un anno un numero di addetti ampiamente superiore alla soglia minima di legge (al 30 marzo 2012 n. 776);

Rilevata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la società, al 9 aprile 2012, presenta debiti per € 241.625.462,85;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza con riferimento allo stato di insolvenza, essendo la società non in grado di adempiere normalmente le proprie obbligazioni, come anche desumibile dalla documentazione allegata all'istanza ed in particolare dalla Situazione al 9 aprile 2012, dove a fronte di debiti entro i 12 mesi per complessivi € 224.839.248,32, sussistono attività correnti per € 26.447.815,59;

Constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione economica e finanziaria o alla cessione dei complessi aziendali;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissario il dott. Daniele Pecchini, nato a Firenze il 12 luglio 1950, in considerazione della sua specifica professionalità;

Considerato che il dott. Daniele Pecchini risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

La società Ghizzoni SpA è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Daniele Pecchini nato a Firenze il 12 luglio 1950.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Matera, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2012

*Il Ministro:* PASSERA

**12A06555**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 marzo 2012.

**Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualità 2011.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, n. 4007, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2011 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione delle risorse tra le Regioni, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualità 2011, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1 lettera *a)* e lettere *b)* + *c)*. La quota del Fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 698.287,27, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
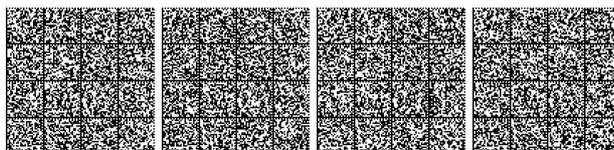
Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2011

| **Regione** | **n° Comuni (*)** | **Finanziamento (€) lettera a)** | **Finanziamento (€) lettere b) + c)** |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 276 | 720.770,62 | 9.370.018,11 |
| Basilicata | 117 | 444.176,02 | 5.774.288,25 |
| Calabria | 402 | 1.421.733,51 | 18.482.535,69 |
| Campania | 426 | 1.379.946,41 | 17.939.303,30 |
| Emilia-Romagna | 283 | 615.801,00 | 8.005.413,06 |
| Friuli-Venezia Giulia | 202 | 351.707,76 | 4.572.200,86 |
| Lazio | 299 | 615.129,77 | 7.996.687,00 |
| Liguria | 111 | 106.428,31 | 1.383.568,06 |
| Lombardia | 202 | 114.581,00 | 1.489.553,02 |
| Marche | 239 | 461.916,69 | 6.004.916,99 |
| Molise | 134 | 509.054,66 | 6.617.710,62 |
| Piemonte | 141 | 79.792,40 | 1.037.301,23 |
| Puglia | 84 | 443.397,20 | 5.764.163,54 |
| Sicilia | 282 | 1.395.750,80 | 18.144.760,34 |
| Toscana | 247 | 411.582,52 | 5.350.572,70 |
| Umbria | 92 | 473.440,11 | 6.154.721,42 |
| Veneto | 335 | 404.913,55 | 5.263.876,21 |
| **Totale** | **3872** | **€ 9.950.122,34** | **€ 129.351.590,39** |

(*) i Comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007
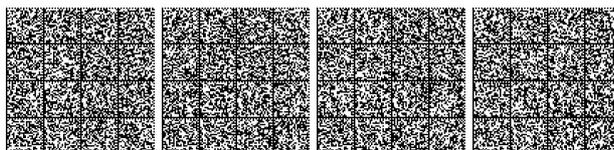
Art. 2.

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

*a)* la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell'art. 5 ed eventualmente delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007;

*b)* la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

*c)* la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel loro territorio con la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

*d)* la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

*e)* uno strumento informatico di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 4007/12, relativi agli studi di microzonazione sismica, saranno predisposti dalla Commissiome Tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

*Il capo del Dipartimento:* GABRIELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012*

*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 143*

**Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento**
Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data|_|_| |_|_| |_|_|_|_| data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

**1) Indagini di microzonazione sismica (art. 2, comma 1, lettera a)**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune o circoscrizione | Popolazione | Specifiche studi (data) <90gg | Bando: selezione aggiudicaz, stipula (data)<3)+60 | Elaborati finali(data) <4)+180 | Superficie indagata (ettari) | Certif. comunic a CT (data)< 5) +60 | Intervento CT: Si(data rich e data esec) < 30 da rich | Approvaz (data) e saldo | Importo contributo Fondo(€) | Importo cofinanz (€) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Riferimenti | Art.7 | Art.6 c.1 | Art.6 c.2<br>Art. 15 c.1 | Art.6 c.2 | | Art.6 c.5 | Art.6 c.6 | Art.6 c.7 | Art. 7 c.1 | Art. 7 c.1 |

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall'articolo 5, comma 3.

NB: CT = Commissione tecnica ex art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
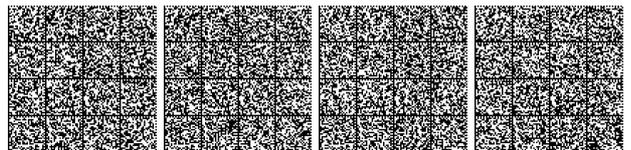
1-A: **analisi della Condizione Limite dell'emergenza (CLE), art. 18** (facoltativa, da compilare solo se si accetta di aderire)

| **12** | **13** | **14** | **15** |
|---|---|---|---|
| Comune o circoscrizione | popolazione | Entità cofinanz. (>=25%) | Contributo |
| | | | |
| | | | |
| Riferimenti | Art.18 c.1 e c.3 | Art.18 c.1 | Art.18 e tab. 2 |

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), previsti dall'articolo 18, comma 3.

Modulistica, Istruzioni e software per l'analisi della CLE saranno diffuse entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del presente decreto

**2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Denom . opera | indirizzo | Volume complessivo (mc) | Indice rischio αSLV | Indice rischio αSLD | Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr | Prospiciente via di fuga (S/N) | Importo (€) | 10) Importo cofinanz |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Riferimenti | | | Art.8 c.1 | Art.10 | Art. 10 | Art.8 c.1 | Art.4 c. 1 | Art.8 c.1 | |

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008.
Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affidamento progetto (data) | indice di rischio finale αSLV | Indice di rischio finale αSLD | incremento capacità (%) | sostituzion e edilizia S/N | inizio intervento (data) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Art. 15 c.1 | Art.9 e 10 | Art.9 e 10 | Art. 9 c.4 | Art.13 c.3 | |

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
15) solo per demolizione e ricostruzione

**3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Denom. opera | indirizzo | Superficie complessiva impalcato (mq) | Indice rischio αSLV | Indice rischio αSLD | Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr | Appartenente o Interferente con via di fuga | 9) Importo (€) | Importo cofinanz (€) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Riferimenti | | | Art.8 c.1 | Art.10 | Art. 10 | Art.8 c.1 | Art.4 c. 1 | Art.8 c.1 | |

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affidamento progetto (data) - impegno | indice di rischio finale αSLV | Indice di rischio finale αSLD | incremento capacità (%) | inizio intervento (data) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Art. 15 c.1 | Art.9 e art. 10 | Art.9 e art. 10 | Art. 9 c.4 | | | | |

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera
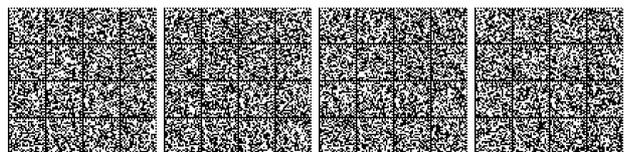
**4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Affissione bando (data) | Indirizzo edificio | Richiesta del cittadino al Comune (data)(*)<60 da 2) | Regione pubblica graduatoria <240 da pubbl. decreto | proprietario o (P) Amministratore (A) o rappresentante della comunione (R) (*) | superficie lorda (mq)(*) | n.unità immobiliari (*) | Professionista incaricato e data | proprietario e Professionista presentano il progetto <90(R) o 180 (M, DR) da 5) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Riferimenti | Art. 14 c.5 | | Art. 14 c.5 | Art. 14 c.6 | All. 4 e All. 6 c. 2 | Art.12 c.1, all. 4, All. 6 c.3 | Art. 12 c.1, All. 4 | All. 6 | Art.14 c.6 |

(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'all. 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvazione progetto (data) | indice di rischio iniziale αSLVi | Indice di rischio finale αSLVf | incremento capacità (%) | inizio intervento (data)<30gg da 11) | Erogazione 30% op. strut(data) | Erogazione 70% op. strut(data) | Erogazione saldo e collaudo(data) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Art.14 c.8 | Art.9 e Art. 10 | Art.9 e Art. 10 | Art. 9 c.4 | | All. 6 c. 4 | All. 6 c. 4 | All. 6 c. 4 |

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
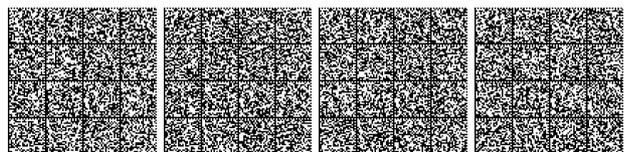
**Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento**

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

**Utilizzo della procedura**

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:

1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici_di_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.

Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

12A06758

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 aprile 2012.

**Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.** (Deliberazione n. 223/12/Cons).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 27 aprile 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorità un'ampia potestà organizzativa;

Vista la delibera dell'Autorità n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, nel testo coordinato con le numerose successive modifiche e integrazioni apportate, da ultimo con la delibera n. 58/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 febbraio 2012, n. 43;

Considerata l'opportunità, alla luce dei numerosi interventi modificativi occorsi nel tempo, di adottare un nuovo Regolamento, che, coordinando compiutamente tutte le successive integrazioni e modifiche apportate in materia di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e recependo le ulteriori modifiche funzionali resesi oggi necessarie, sostituisca, abrogandolo, il regolamento attualmente in vigore, allegato alla delibera 316/02/CONS;

Vista la proposta del Presidente, sentiti gli orientamenti del Consiglio;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, riportato all'allegato *A* alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 aprile 2012

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* MANNONI - LAURIA

---

Allegato *A*

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Art. 1.

*Definizioni*

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 481/1995" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

- l'espressione "legge n. 249/1997" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

- l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;

- l'espressione "Commissario" indica gli altri componenti dell'Autorità;

- l'espressione "Organi collegiali dell'Autorità" indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;

- l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità.

TITOLO I
L'AUTORITÀ

Art. 2.

*Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti*

1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Pre-

sidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3.

*Il Presidente*

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale all'interno, rispettivamente, del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.

Art. 4.

*Organizzazione interna*

1. Il Gabinetto dell'Autorità è costituito dal Capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio.

2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.

3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato.

Art. 5.

*Funzioni del Gabinetto dell'Autorità*

1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, svolge compiti di supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In particolare, il Gabinetto:

*a)* sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del Presidente e alle funzioni di rappresentanza istituzionale;

*b)* cura, d'intesa con il Segretario generale, la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità, partecipando alle stesse su invito del Presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

*c)* cura l'organizzazione e la pubblicazione della Relazione annuale;

*d)* assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno;

*e)* ferme restando le competenze delle Direzioni e dei Servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione.

Art. 6.

*Convocazione e ordine del giorno*

1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari, e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun Organo collegiale un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

Art. 7.

*Uffici dell'Autorità*

1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

Art. 8.

*Riunioni dell'Autorità*

1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.

2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell'Autorità, il Segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresì, il direttore del Servizio Giuridico. Può altresì essere chiamato il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 9.

*Segretariato generale*

1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del Consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sul rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

*a)* verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello trasmettono agli Organi dell'Autorità, e ne rileva la conformità agli indirizzi da essa adottati;

*b)* sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione agli Organi collegiali;

*c)* cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli Organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti;
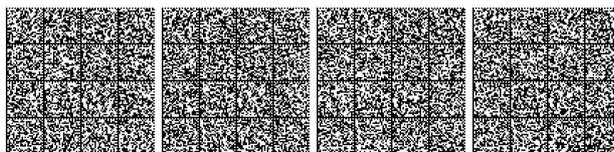
*d)* propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziare ed i bilanci annuali;

*e)* cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiale alle strutture competenti;

*f)* assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;

*g)* cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

*h)* cura le attività comunitarie e internazionali;

*i)* cura la comunicazione esterna;

*j)* gestisce i sistemi informativi e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;

*k)* sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio;

*l)* assicura il monitoraggio e la pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili riferendo al Consiglio e agli organismi di controllo;

*m)* cura gli aspetti regolamentari dello spettro radio e la normativa tecnica.

3. L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Staro e professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

4. Il Segretario generale è coadiuvato da due Vice-Segretari generali.

5. Il Vice Segretario generale, secondo l'ordine di anzianità nell'incarico, sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento. Ciascun Vice Segretario generale esercita le funzioni attribuite in sede di conferimento dell'incarico con delibera del Consiglio, su proposta del Segretario generale, ovvero le funzioni delegate, per esigenze specifiche, dal Segretario Generale. Ciascun Vice Segretario generale può svolgere, a supporto del Segretario generale, le funzioni di coordinamento delle attività tra le Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 13, commi 3 e 4. Ad uno dei due Vice Segretari generali è affidata la delega al coordinamento dei Servizi di cui all'art. 13, comma 4, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, anche ai fini del corretto svolgimento delle funzioni individuate al comma 2, lettere *d)*, *k)* ed *l)* del presente articolo. L'incarico di Vice Segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello.

6. L'incarico di Vice-Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

### Art. 10.

*Deliberazioni dell'Autorità*

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'Organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.

### Art. 11.

*Pubblicazione degli atti dell'Autorità*

1. La pubblicità legale dei provvedimenti e degli atti adottati dall'Autorità è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.

2. Sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i provvedimenti e gli atti per i quali specifiche previsioni ne impongano tale regime di pubblicità.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante i motori di ricerca esterni.

4. Il Segretariato generale cura, d'intesa con le Unità organizzative di primo livello, che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.

5. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni adottate a mezzo di comunicati stampa.

### Art. 12.

*Verbale delle riunioni*

1. Il Segretario generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

## TITOLO II

## ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

### Art. 13.

*Organizzazione generale dell'Autorità*

1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal Segretariato generale e da unità organizzative di primo livello e di secondo livello.

2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Direzioni e in Servizi.

3. Le Direzioni sono le seguenti:

*a)* Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

*b)* Direzione servizi media;

*c)* Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi;

*d)* Direzione tutela dei consumatori;

*e)* Direzione servizi postali.

4. I Servizi sono i seguenti:

*a)* Servizio giuridico;

*b)* Servizio ispettivo e registro e Co.re.com;

*c)* Servizio risorse umane e formazione;

*d)* Servizio organizzazione, bilancio e programmazione;

*e)* Servizio affari generali e contratti.

5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

6. Nell'ambito delle unità organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad Aree di attività, da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unità organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorità.

7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività della sede dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.

8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione dal lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Direttori competenti.
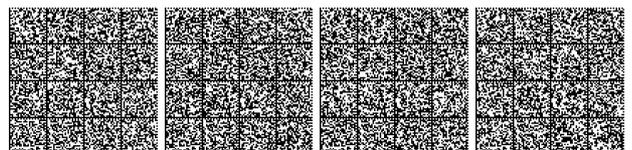
Art. 14.

*Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica*

1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

*a)* servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;

*b)* servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;

*c)* numerazione;

*d)* piani e procedure di assegnazione delle frequenze;

*e)* mercati emergenti e monitoraggio degli impegni in materia di reti di accesso.

Art. 15.

*Direzione servizi media*

1. La Direzione servizi media svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

*a)* disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;

*b)* tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare le funzioni istruttorie di cui al Titolo VI del Testo Unico della radiotelevisione;

*c)* indici d'ascolto e sondaggi;

*d)* tutela dei minori;

*e)* pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale;

*f)* quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente;

*g)* editoria;

*h)* verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;

*i)* diritto d'autore;

*j)* servizio pubblico radiotelevisivo;

*k)* pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole;

*l)* diritti audiovisivi sportivi;

*m)* propaganda, pubblicità, informazione e comunicazione politica;

*n)* risoluzione dei conflitti di interessi.

Art. 16.

*Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi*

1. La Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi svolge attività preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

*a)* analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando, d'intesa con la Direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari;

*b)* valutazione economica del Sistema integrato delle comunicazioni ed identificazione dei singoli mercati che lo compongono;

*c)* pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 11 della legge n. 249/97;

*d)* tecniche di contabilità dei costi;

*e)* supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;

*f)* sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione;

*g)* attività di studi e osservatorio sui mercati delle comunicazioni elettroniche.

Art. 17.

*Direzione tutela dei consumatori*

1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

*a)* servizio universale;

*b)* trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;

*c)* carte dei servizi;

*d)* servizi di informazione abbonati;

*e)* gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;

*f)* rapporti con le associazioni dei consumatori;

*g)* gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita competenze delegate con apposito regolamento;

*h)* cura le relazioni con il pubblico.

Art. 18.

*Direzione Servizi postali*

1. La Direzione Servizi postali svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di servizio postale, tra cui l'assicurazione della qualità del servizio universale, la determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e l'analisi dei relativi mercati. Coopera nelle opportune sedi internazionali e dell'Unione europea ai fini della creazione di un mercato comune dei servizi postali. In particolare alla Direzione sono attribuiti i compiti di:

*a)* regolazione dei mercati postali;

*b)* adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale;

*c)* svolgimento dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispettosi standard di qualità del servizio postale universale;

*d)* vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni;

*e)* adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

*f)* analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio;

*g)* partecipazione ai lavori e alle attività nelle competenti sedi internazionali e dell'Unione europea.

Art. 19.

*Servizio giuridico*

1. Il Servizio giuridico:

*a)* fornisce consulenza giuridica sull'intero sistema delle comunicazioni agli organi ed alle strutture dell'Autorità ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;

*b)* svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;

*c)* provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;

*d)* provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale e cura i relativi rapporti;

*e)* cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorità e svolge i compiti relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza;

*f)* fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attività relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti.

2. Il Servizio giuridico, per quanto concerne l'attività di assistenza e consulenza giuridica prestata agli Organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi.
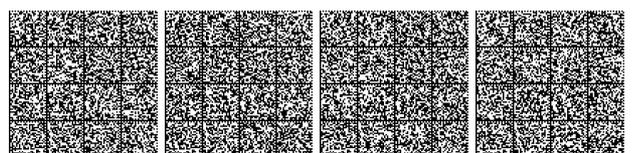
Art. 20.

*Servizio ispettivo registro e Co.re.com*

1. Al Servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di:

*a)* pianificazione delle attività ispettive e di vigilanza a supporto delle attività delle direzioni e supporto, su richiesta dell'unità organizzativa competente, all'attività relativa a specifiche segnalazioni e denunce;

*b)* tenuta del Registro degli operatori;

*c)* rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

*d)* attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive;

*e)* rapporti con i Comitati regionali per le comunicazioni e monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegati.

Art. 21.

*Servizio risorse umane e formazione*

1. Al Servizio risorse umane e formazione sono attribuite competenze in materia di:

*a)* reclutamento e trattamento giuridico del personale e dei dirigenti dell'Autorità ed espletamento dei relativi concorsi;

*b)* relazioni con le organizzazioni sindacali;

*c)* salute e sicurezza sul lavoro, salvo il caso in cui l'incarico di Datore di lavoro, ai sensi del successivo comma 3, sia conferito a un dirigente diverso dal Direttore del Servizio;

*d)* sviluppo delle carriere;

*e)* benessere sul luogo di lavoro;

*f)* formazione del personale;

*g)* predisposizione dei piani di assegnazione del personale, tenendo conto delle esigenze delle Direzioni interessate;

*h)* controllo sul rispetto da parte del personale delle disposizioni regolamentari.

2. Il Servizio risorse umane e formazione, in particolare:

*a)* predispone, d'intesa con il Segretario generale ovvero il Vice Segretario generale da questi delegato e sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello, il piano delle risorse umane;

*b)* cura la gestione del rapporto di lavoro del personale dell'Autorità; in particolare si occupa della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale;

*c)* svolge le funzioni relative all'inquadramento del personale e al suo trattamento giuridico, nonché alle variazioni della sua posizione giuridica, inclusi gli adempimenti riflettenti l'impostazione del trattamento previdenziale e di quiescenza del personale;

*d)* si occupa della gestione dell'orario di servizio e delle assenze, nonché della materia disciplinare. Si occupa della tutela dei lavoratori disabili, dei congedi formativi e del diritto allo studio;

*e)* cura le relazioni con le rappresentanze sindacali, i diritti, le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

*f)* rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale del personale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative.

3. Il Direttore del Servizio risorse umane e formazione è individuato Datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. È in facoltà del Consiglio conferire tale incarico ad un altro dirigente dell'Autorità con separato provvedimento.

Art. 22.

*Servizio organizzazione, bilancio e programmazione*

1. Al Servizio organizzazione, bilancio e programmazione sono attribuite competente in materia di:

*a)* bilancio;

*b)* organizzazione e procedure;

*c)* verifiche contabili;

*d)* programmazione e pianificazione;

*e)* trattamento economico del personale e dei Componenti;

*f)* supporto alle attività della Commissione di garanzia e del Servizio di controllo interno.

2. Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione in particolare:

*a)* predispone, d'intesa con il Segretario generale ovvero il Vice Segretario generale da questi delegato e sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;

*b)* provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;

*c)* svolge le verifiche di legittimità sugli atti di spesa verificando la regolarità delle scritture contabili, a garanzia della correttezza dell'azione amministrativa;

*d)* svolge gli adempimenti relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e dei componenti e assicura le funzioni di centro assistenza fiscale per il personale dipendente e per i componenti;

*e)* provvede alla gestione delle polizze di assicurazione relative ai beni mobili e immobili, delle assicurazioni per il personale dipendente e per i componenti;

*f)* predispone le procedure e definisce specificamente gli standard, d'intesa con le altre unità organizzative;

*g)* gestisce i flussi informativi e documentali che le unità organizzative di primo livello garantiscono ai fini del controllo strategico, per la valutazione dell'efficienza delle strutture e della qualità dei processi;

*h)* svolge le attività di pianificazione e di monitoraggio delle risorse assegnate alle unità organizzative, quali centri di responsabilità, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio.

Art. 23.

*Servizio affari generali e contratti*

1. Al Servizio affari generali e contratti sono attribuite competenze in materia di:

*a)* contratti e approvvigionamenti di beni e servizi;

*b)* gestione e manutenzione degli immobili e dei beni strumentali;

*c)* gestione del protocollo informatico e degli altri strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale;

*d)* gestione dell'inventario.

2. Il Servizio affari generali e contratti in particolare:

*a)* provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti;

*b)* sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;

*c)* provvede al buon funzionamento dei servizi generali;

*d)* provvede alla manutenzione delle sedi e dei beni strumentali nonché alla logistica;

*e)* provvede alla gestione e al coordinamento delle attività del protocollo generale unico, della posta certificata e della firma digitale;

*f)* sovrintende alla gestione delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme generali e di organizzazione.

Art. 24.

*Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello*

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, ai dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello, valutate le esigenze organizzative, può attribuire a uno o più dirigenti la funzione di Vice-direttore delle strutture organizzative di primo livello. Al Vice-direttore sono affidate deleghe di coordinamento degli uffici o gruppi di lavoro all'interno delle direzioni. La funzione di Vice-direttore non comporta l'attribuzione di ulteriori indennità di funzioni.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 25.

*Responsabili delle Direzioni e dei Servizi*

1. I direttori delle Direzioni e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

2. I direttori delle Direzioni e dei Servizi, in particolare:

*a)* propongono al Consiglio, d'intesa con il Segretario generale, l'organizzazione degli uffici di secondo livello e la designazione dei responsabili degli stessi;

*b)* assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;

*c)* sovrintendono agli affari di competenza della Direzione o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;

*d)* distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

*e)* assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;

*f)* al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del Segretario generale, al Consiglio;

*g)* rispondono della gestione delle risorse assegnate alla Direzione o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità;

*h)* provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 26.

*Verifica periodica della struttura dell'Autorità*

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 27.

*Controllo interno*

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce il Servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

2. Il Servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del Servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del Servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 28.

*Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio*

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 29.

*Audizioni*

1. L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 30.

*Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 31.

*Svolgimento e conclusione del procedimento*

1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.

2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

3. È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

4. Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile dell'unità organizzativa competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 32.

*Informazione all'Autorità*

1. Il Segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle Direzioni e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

Art. 33.

*Definizione delle procedure*

1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 249/97

Art. 34.

*Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, nn. 2, 10 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal Consiglio.

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 35.

*Relazioni con altre Autorità*

1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.

**12A06693**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013.** (Deliberazione n. 41/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
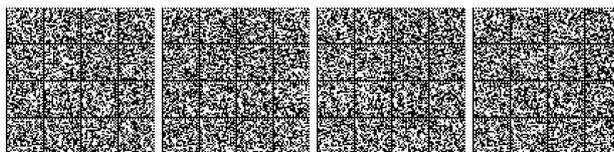
Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse in questione, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato del 30 settembre 2011, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20/2012) che, in esito alle verifiche effettuate dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) ai sensi della citata delibera n. 79/2010, ha disposto il definanziamento di alcuni interventi, prevedendo che le risorse definanziate fossero riprogrammate da questo Comitato secondo i criteri previsti dalle delibere n. 79/2010 e n. 1/2011;

Considerato che, dalle suddette verifiche UVER, è emersa la presenza di criticità finanziarie che hanno determinato il mancato avvio o completamento di alcuni interventi oggetto di verifica;

Vista la precedente delibera adottata in data odierna da questo Comitato concernente la ricognizione delle risorse regionali relative al periodo 2000-2006 interessate da disimpegni automatici e il contestuale accertamento delle risorse disponibili per la riprogrammazione, pari a 86,48 euro al netto dei reimpieghi indicati nella stessa delibera;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 577 del 7 marzo 2012 e l'allegata nota informativa concernente la ricognizione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013 disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le modalità di riprogrammazione delle stesse;

Ritenuto di dover salvaguardare la finalizzazione territoriale delle risorse oggetto dei disimpegni automatici, attribuendole alle singole Regioni e /o Province autonome pro-quota in ragione del peso percentuale dei rispettivi disimpegni automatici;

Ritenuto altresì di dover specificare, per il ciclo di programmazione 2000-2006, le modalità attuative delle attività di riprogrammazione delle risorse regionali disponibili indicate nella detta proposta, salvaguardando, in via preliminare, l'esigenza di assicurare copertura finanziaria a favore degli interventi, di competenza delle Regioni e Province autonome, oggetto di disimpegni automatici e a favore degli interventi in corso che abbiano evidenziato altre criticità di natura finanziaria;

Ritenuto necessario precisare, per il periodo 2007-2013, le modalità attuative delle eventuali attività di riprogrammazione già previste al punto 7.3 della delibera di questo Comitato n. 166/2007;

Considerato che, nella citata proposta viene altresì previsto, a favore della Regione Abruzzo, il ristoro del taglio del 5% (quantificato in 42,73 milioni di euro) sulle pertinenti risorse FSC 2007-2013, disposto con la citata delibera di questo Comitato n. 1/2009;

Considerato che sul punto, in sede di Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, nel documento che sancisce l'Intesa, è riportata la condivisione unanime da parte delle Regioni e delle Province autonome in ordine all'opportunità che il citato taglio del 5% non sia applicato a carico della Regione Abruzzo, tenuto conto della specifica situazione di difficoltà legata alla ricostruzione post-terremoto, documento che prevede altresì che il detto taglio sia posto, pro-quota, a carico di tutte le altre Regioni, in assenza di risorse nazionali disponibili;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

*1. Programmazione 2000-2006*

1.1 A fronte delle pregresse assegnazioni disposte da questo Comitato a carico del FSC fino all'anno 2006, le risorse complessivamente disponibili per la riprogrammazione risultano pari a 2.046,79 milioni di euro, secondo l'articolazione tra le Regioni e le Province autonome riportata nella tavola allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (colonna *h)*.

1.2 A fronte della disponibilità complessiva di cui al precedente punto 1.1, è assegnato a favore della Regione Abruzzo, a titolo di reintegro del taglio del 5% di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 disposto a carico della programmazione regionale del FSC 2007-2013, l'importo di 42,73 milioni di euro. La copertura di tale onere viene imputata a carico delle singole disponibilità regionali (colonna i dell'allegato) secondo la chiave di riparto del FSC 2007/2013.

1.3 A carico della predetta disponibilità di cui al precedente punto 1.1 è inoltre assegnato l'importo complessivo di 454,71 milioni di euro a favore delle Regioni per le quali, in occasione della ricognizione svolta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, è emerso un fabbisogno finanziario residuo per la copertura degli interventi interessati dai disimpegni automatici a fronte delle pregresse assegnazioni del FSC 2000-2006 (colonna l dell'allegato).

1.4 Al netto delle assegnazioni di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, le risorse disponibili per la riprogrammazione sono pertanto complessivamente pari a 1.549,35 milioni di euro, secondo l'articolazione tra le Regioni e le Province autonome (colonna m dell'allegato). Tali risorse saranno riprogrammate dalle stesse Regioni e Province autonome, secondo le modalità fissate nei punti successivi sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

1.5 Nei casi nei quali le risorse disponibili per la riprogrammazione, per ciascuna Intesa istituzionale di programma, eccedano il 5 per cento delle assegnazioni FSC 2000-2006 a favore delle Amministrazioni di riferimento (ivi comprese le somme derivanti dalle assegnazioni a valere sui disimpegni automatici di cui al precedente punto 1.3) e, comunque, ove tali risorse eccedano l'importo di 100 milioni di euro, le relative riprogrammazioni saranno sottoposte alle decisioni di questo Comitato.

1.6 Qualora gli importi delle risorse disponibili per la riprogrammazione siano inferiori alla percentuale del 5 per cento come sopra definita, le riprogrammazioni saranno sottoposte alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori di cui alla delibera di questo Comitato n. 14/2006, sotto il coordinamento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

1.7 Ai fini dell'istruttoria, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica avrà cura di verificare preliminarmente che ciascuna Regione e/o Provincia autonoma interessata abbia garantito integrale copertura finanziaria:

ai rispettivi disimpegni automatici di cui al precedente punto 1.3;

agli interventi previsti in APQ che necessitino di ulteriori risorse rispetto alla dotazione originaria, in modo da consentirne il completamento ovvero la messa in funzione, superando le criticità finanziarie registrate in corso d'opera, previa verifica da parte dell'UVER.

1.8 Le riprogrammazioni avverranno sempre nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e criteri di cui alla precedente delibera di questo Comitato n. 1/2011, degli indirizzi che governano la politica regionale comunitaria nel quadro di una strategia unitaria dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ivi compresi quelli che hanno ispirato il recente Piano di azione coesione.

*2. Programmazione 2007-2013*

2.1 In applicazione del punto 7.3 della delibera n. 166/2007, dopo l'approvazione del Comitato/Organismo di sorveglianza, sono sottoposte al CIPE, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 che determinino, all'interno dei Programmi attuativi delle Regioni e delle Province autonome, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità di riferimento superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate.

*3. Strumenti di attuazione*

3.1 Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere di questo Comitato n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede attraverso lo strumento del Contratti istituzionali di sviluppo; in tutti gli altri casi si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ) contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post. Tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

3.2 Ai fini dell'attuazione dei programmi delle Regioni e Province autonome, nel caso delle azioni cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa d'atto, si procede mediante la sottoscrizione degli specifici APQ come sopra descritti, integrati dalle valutazioni ex ante e dall'indicazione dei criteri di selezione e ammissione degli interventi.

*4. Risorse FSC relative ad interventi portati a rendicontazione sui Programmi finanziati con fondi europei*

4.1 Le Regioni e Province Autonome sono tenute a comunicare al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ai fini del relativo reimpiego nel rispetto delle norme europee e nazionali, l'ammontare delle risorse del FSC resesi disponibili a seguito della rendicontazione su Programmi comunitari 2000-2006 e/o 2007/2013 di interventi finanziati originariamente con risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione.

Roma, 23 marzo 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il segretario:* BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2012*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 89.*
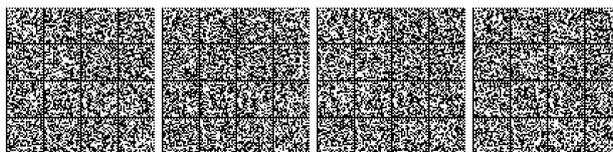
## Allegato

| Regione | Assegnazioni FSC 2000-2006 | | | Risorse disponibili per la riprogrammazione | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assegnazioni originarie [1] | Riduzioni per disimpegni su assegnazioni FSC 2000-2006 [2] | Assegnazioni finali | Risorse non programmate | Economie e accantonamenti accertati [3] | Risorse derivanti da definanziamenti UVER ex Delibera CIPE n. 80/11 [4] | Risorse derivanti da riassegnazione a valere su disimpegni automatici [5] | Risorse totali disponibili | Riduzioni per copertura taglio PAR Abruzzo di cui alla Delibera Cipe n. 1/09 [6] | Riduzioni per copertura finanziaria residua disimpegni su assegnazioni FSC 2000-2006 | Risorse nette disponibili alla riprogrammazione |
| | (a) | (b) | (c=a-b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h=d+e+f+g) | (i) | (l) | (m=h-i-l) |
| Emilia-Romagna | 150,80 | 0,46 | 150,14 | - | 2,88 | - | - | 2,88 | 0,34 | 0,46 | 2,08 |
| Friuli-Venezia Giulia | 108,30 | - | 108,30 | - | 1,10 | 5,00 | - | 6,10 | 0,23 | - | 5,87 |
| Lazio | 652,30 | 66,72 | 585,58 | - | 5,10 | 13,40 | 4,57 | 23,07 | 1,14 | 13,20 | 8,73 |
| Liguria | 361,30 | 4,45 | 356,85 | - | 2,19 | 6,30 | 0,11 | 8,61 | 0,41 | - | 8,19 |
| Lombardia | 359,20 | 0,45 | 358,75 | - | 4,10 | 1,00 | 0,05 | 5,15 | 1,02 | 0,35 | 3,78 |
| Marche | 214,50 | 2,81 | 211,69 | - | 8,50 | - | - | 8,50 | 0,29 | - | 8,21 |
| P.A. Bolzano | 41,30 | 0,31 | 40,99 | - | 2,30 | - | - | 2,30 | 0,10 | - | 2,20 |
| P.A. Trento [7] | 21,30 | - | 21,30 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | 0,07 |
| Piemonte | 662,70 | 2,42 | 660,28 | - | 18,00 | 8,80 | 0,24 | 27,04 | 1,07 | 1,70 | 24,27 |
| Toscana | 517,10 | 11,70 | 505,40 | - | 12,99 | 14,10 | 1,35 | 28,44 | 0,91 | 9,55 | 17,98 |
| Umbria | 278,00 | 1,70 | 276,30 | - | 28,17 | 3,80 | 0,23 | 32,20 | 0,31 | 1,70 | 30,19 |
| Valle d'Aosta | 23,30 | - | 23,30 | - | 1,11 | - | - | 1,11 | 0,05 | - | 1,06 |
| Veneto | 367,50 | 0,02 | 367,48 | - | 8,29 | 1,80 | - | 10,09 | 0,73 | - | 9,36 |
| **Totale Centro-Nord** | **3.757,40** | **91,04** | **3.666,36** | - | **94,73** | **54,20** | **6,56** | **155,49** | **6,68** | **26,97** | **121,85** |
| Abruzzo | 696,80 | 17,33 | 679,27 | - | 46,30 | 8,40 | 2,16 | 56,86 | - | 11,74 | 45,12 |
| Basilicata | 744,40 | 41,10 | 703,30 | - | 5,45 | 59,00 | 5,40 | 69,85 | 1,88 | 37,45 | 30,51 |
| Calabria | 1.882,10 | 62,70 | 1.819,40 | 299,10 | 50,02 | 18,90 | 4,76 | 372,79 | 3,91 | 57,60 | 311,27 |
| Campania | 3.806,30 | 141,60 | 3.664,70 | - | 102,40 | 96,10 | 19,84 | 218,34 | 8,60 | 62,80 | 146,94 |
| Molise | 588,40 | 19,64 | 568,76 | - | 20,58 | 33,50 | 2,45 | 56,54 | 1,00 | 17,50 | 38,04 |
| Puglia | 2.681,30 | 164,53 | 2.516,77 | - | 163,63 | 151,70 | 16,70 | 332,03 | 6,85 | 151,15 | 174,03 |
| Sardegna | 1.591,00 | 147,40 | 1.443,60 | - | 15,50 | 0,50 | 18,27 | 34,27 | 4,77 | - | 29,49 |
| Sicilia | 4.067,80 | 105,20 | 3.962,60 | - | 432,60 | 307,70 | 10,33 | 750,63 | 9,03 | 89,50 | 652,10 |
| **Totale Mezzogiorno** | **16.057,90** | **699,49** | **15.358,41** | **299,10** | **838,49** | **673,80** | **79,92** | **1.891,31** | **36,05** | **427,74** | **1.427,50** |
| **Totale Italia** | **19.815,30** | **790,53** | **19.024,77** | **299,10** | **933,22** | **728,00** | **86,48** | **2.046,79** | **42,73** | **454,71** | **1.549,35** |

[1] Comprende tutte le risorse FSC a titolarità regionale assegnate alle IIP dal 1998 al 2006, ivi comprese quelle per le quali il CIPE non ha previsto l'obbligo della programmazione tramite Accordo di Programma Quadro (APQ), ma che comunque sono state programmate per mezzo di tale strumento; al contrario, non comprende le risorse FSC assegnate alle IIP utilizzate per il finanziamento di Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non confluite in APQ.

[2] Comprende l'ammontare dei disimpegni automatici a valere sulle assegnazioni FSC 2000-2006, già deliberati dal CIPE, per la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini previsti

[3] Valori così come risultanti dal sistema di monitoraggio SGP al 31 agosto 2011, ovvero comunicati formalmente dalle amministrazioni.

[4] Al netto delle risorse a valere sul FSC a titolarità nazionale allocate su interventi relativi alle Regioni Abruzzo, Calabria, Puglia e Sicilia.

[5] La riassegnazione delle risorse residue in favore delle singole amministrazioni, al netto dei reimpieghi già effettuati dal Governo, è stata effettuata in funzione del peso percentuale delle risorse disimpegnate a ciascuna di essa sul totale disimpegnato.

[6] Imputazione alle singole amministrazioni in base alla chiave di riparto per le assegnazioni del FSC 2007-2013, di cui alla Delibera CIPE n. 166/07

[7] Il contributo di solidarietà della P.A. di Trento in favore del PAR Abruzzo (0,07), laddove non maturino nuove risorse disponibili a valere sul FSC 2000-2006, dovrà trovare copertura sulle rispettive risorse FSC 2007-2013, mediante Comitato di Sorveglianza

12A06750

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## BANCA D'ITALIA

### Nomina degli organi liquidatori del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio Società Cooperativa, in Campi Bisenzio.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 marzo 2012, ha nominato l'avv. Alessandro Leproux Commissario liquidatore e i sigg. prof. ssa Marina Brogi, avv. Francesco Saverio Giusti, e prof. avv. Mauro Orlandi componenti del Comitato di sorveglianza del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio Società Cooperativa, con sede in Campi Bisenzio (FI), posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2012.

Nella riunione del 27 marzo 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, la prof.ssa Marina Brogi è stata nominata Presidente del Comitato stesso.

**12A06744**

### Nomina degli organi straordinari della Banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, in Teramo, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 maggio 2012, ha nominato il rag. Riccardo Sora Commissario straordinario e i sigg. prof. Antonio Blandini, prof. Silvano Corbella, avv. Alessandro Portolano, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, con sede in Teramo, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 aprile 2012.

Nella riunione del 4 maggio 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. Antonio Blandini è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

**12A06746**

### Dimissioni di un commissario straordinario della Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., in Rimini, in amministrazione straordinaria.

A seguito delle dimissioni del rag. Riccardo Sora dall'incarico di Commissario straordinario della Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., con sede in Rimini, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanza del 29 settembre 2010, il numero dei Commissari straordinari è ridotto da due a uno. Resta immutata la restante composizione degli organi della procedura.

**12A06747**

### Nomina degli organi straordinari della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo - Società cooperativa, in Monastier di Treviso, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 4 maggio 2012, ha nominato il sig. rag. Claudio Puerari Commissario straordinario e i sigg. dott. Daniele Pirondini, prof. Lorenzo Pozza, avv. Maurizio Bellacosa, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede in Monastier di Treviso (TV), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4 maggio 2012.

Nella riunione del 5 maggio 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Daniele Pirondini è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

**12E006749**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Durban (Sud Africa).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Costantino Buccimazza, Console onorario in Durban (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Durban;

*d)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa al rilascio dei visti;

*e)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Durban;

*f)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*g)* assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

*h)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Durban, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

*i)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*l)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

*m)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012.

*Il Direttore generale*
VERDERAME

**12A06560**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio pubblico militare a quello dello Stato di un' area nel comune di Parma.**

Con decreto interdirettoriale n. 42/2/5/2012 del 13 febbraio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione di area del sedime di via Reggio, sita nel comune di Parma, riportata nel Catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 2 particelle n. 959-960 e 988, per una superficie complessiva di mq 1.794, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

**12A06565**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende rilasciata a «LA SUMMA REVISION del Rag. Roberto Rispoli e del Rag. Francesco Paolo Perricone & CO. S.n.c.», in Palermo.**

Con D.D. 25 maggio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 3 luglio 1995, modificato in data 2 ottobre 2003, con il quale la società «LA SUMMA REVISION del Rag. Roberto Rispoli e del Rag. Francesco Paolo Perricone & CO. S.n.c.» - con sede legale in Palermo. Iscrizione Registro imprese e C.F. n. 04064200829 è revocata.

**12A06554**

**Divieto di immissione sul mercato e messa in servizio nonché ritiro ove già immessa sul mercato, di una macchina Tosaerba elettrico di marca Intratuin.**

Con decreto direttoriale del 22 maggio 2012 è stato disposto, a seguito del parere della Commissione Europea n. C(2011)636 – MD-2009-156 del 11.2.2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 45/1 del 12 febbraio 2011, il divieto di immissione sul mercato e la messa in servizio nonché il ritiro ove già immessa sul mercato, della macchina Tosaerba elettrico di marca Intratuin, tipo 07426, realizzata dalla YAT Electrical Appliance Co. Cina ed importata sul mercato UE dalla Intratuin Trade Logistics, P.O. Box 228, 3440 AE Woerden, Olanda.

Il provvedimento di divieto di immissione sul mercato è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&id=2023287&viewType=0

**12A06563**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio Società Cooperativa, in Campi Bisenzio.**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 26 marzo 2012, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio Società Cooperativa, con sede in Campi Bisenzio (FI), già in amministrazione straordinaria, e ha posto lo stesso in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

**12A06743**

**Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, in Teramo.**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 30 aprile 2012, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, con sede in Teramo, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma l, lett. *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385).

**12A06745**

**Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo - Società cooperativa, in Monastier di Treviso.**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 4 maggio 2012, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede in Monastier di Treviso (TV), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

**12A06748**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-138) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € | **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € | **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € | **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € | **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**